

Convegno “La deontologia al tempo delle specializzazioni”

Firenze, 5.11.2015

La deontologia dell’avvocato giuslavorista

(Relazione dell’avv. Fabio Rusconi – Foro di Firenze)

Devo anzitutto una specificazione sul titolo del mio intervento: non intendo certo affermare che esista una deontologia diversa e peculiare per gli avvocati che trattano la materia del lavoro. È però vero che l’esercizio della professione in modo stabile e prevalente (ed ancor più se esclusivo, come per molti di noi giuslavoristi) nel settore del lavoro presenta problematiche particolari, anche di carattere deontologico. Mi propongo di esaminarne alcune.

Parto da **dati di realtà**, noti a tutti, che costituiscono peraltro le ragioni delle problematiche che voglio trattare.

La materia del lavoro – tradizionalmente ripartita tra diritto del lavoro in senso stretto, diritto sindacale e diritto della previdenza e dell’assistenza sociale – è assai complessa anzitutto per **l’intreccio di fonti** e per le **dinamiche politiche, economiche, sociali che le ispirano**. La disciplina tocca **un’alta sensibilità sociale ed economica**, in cui trovano equilibri mutevoli **interessi contrapposti e in conflitto** (si pensi all’opera della contrattazione collettiva); vi trova riguardo la **tutela del singolo**, sia esso lavoratore, assicurato o soggetto di tutele assistenziali, in considerazione della sua strutturale debolezza economica e diseguaglianza di fatto rispetto all’altra parte del rapporto, e il **governo dell’economia**.

È poi una materia che vive fortissima la **tensione tra regole e realtà**, e quindi – per dirla con parole che trovano eco nella legge professionale – la tensione all’ **“effettività della difesa e della tutela dei diritti”** (art. 1 LP), nel delicato snodo dell’asimmetria strutturale di forze tra le parti, rispetto al programma di realizzare l’eguaglianza effettiva, posto dall’art. 3, co. 2 Cost.

I **problemi specifici** che questo insieme di caratteristiche portano con sé per la professione nella materia sono tanti: ne indico tre su cui mi pare utile la riflessione odierna.

1. Una **marcata esigenza di specializzazione e di competenza ed aggiornamento** adeguati;
2. Delicati risvolti **sull'indipendenza**, sull'autonomia, sulla possibilità / capacità dell'avvocato di filtrare la domanda di lite e la relativa resistenza secondo coscienza, **per "fini di giustizia"** (come dice l'impegno solenne che l'avv. pronunzia all'inizio della professione, ex art. 8 LP), piuttosto che secondo convenienza o pressione esterna;
3. Lo sviluppo della **cultura della conciliazione** come strumento prezioso per tutelare al meglio gli interessi della parte assistita, quelli della collettività, quelli del bene prezioso, ma limitato, della giustizia.

Provo a spiegare.

1) Circa l'**esigenza di specializzazione** mi pare che il titolo di questi incontri renda già nitido il nesso indissolubile tra esercizio della professione in ambiti del diritto ad alta complessità, dovere deontologico di specifica competenza e diritto del cittadino alla relativa garanzia.

Devo qui dire che AGI, fin dalla sua nascita, nel 2002, pose tra i suoi obiettivi primari la legificazione della **specializzazione** ed ha fortemente speso energie per spuntare l'istituto nella nuova legge professionale, proprio nei termini sostanziali che vi sono sanciti, ovvero **non come riserva di attività o mezzo di accaparramento di clientela, quanto come strumento di necessaria informazione e tutela del cittadino circa le competenze (ma anche circa le "non competenze") del professionista e come strumento di utilità sociale.**

In effetti, la specializzazione che il legislatore ha disegnato ha appunto e soprattutto quel triplice scopo: **informare e tutelare** chi cerchi un legale

specialista e si faccia assistere da esso, **creare un circolo virtuoso tra elevata competenza di settore** nei professionisti della difesa e **crescita della cultura specifica e della effettività dei diritti**.

La **legge 247/2012** anzitutto, proprio in esordio (art. 1 lett. a), pone, tra gli scopi basilari della disciplina, quello di assicurare l’**“idoneità professionale”** dell’avvocato, **“nell’interesse pubblico”** e per **“garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi”**. Declina poi il **“dovere di competenza”** (art. 3/2) da un lato come mezzo concorrente alla **“funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”** (art.2/2), dall’altro, ne prevede la modulazione, proprio in rapporto alla particolare complessità delle materie specialistiche, consentendo il conseguimento del **titolo di specialista** e consentendo di farne uso nell’informazione al pubblico. Ma anche e contemporaneamente aprendo la via alle **peculiari responsabilità** che, secondo le norme degli **artt. 1176 e 2236 cc**, lo specialista (cui è congruo chiedere competenza particolare ed adeguata alle specificità di settore) ha rispetto a chi non abbia il titolo.

Il **Regolamento sulle specializzazioni** (DM 144/2015), su cui pure AGI moltissimo si è spesa, sviluppa specificamente il **“dovere di competenza”**, con riguardo, **per l’accesso al titolo**, a due vie (quella formativa e quella della **“comprovata esperienza”**), che hanno in comune la funzione di assicurare l’effettività della preparazione dell’avvocato. Con riguardo **all’esercizio**, il **“dovere di competenza”** è declinato in termini di dovere di aggiornamento nonché di verifica di esperienza, specifici nel settore di specializzazione.

Il **Cod. Deontologico** declina assai bene i principi con gli artt. 1, 9, 12, 14, 15, 17 e 26.

In particolare sottolinea l’importanza delle previsioni degli **artt. 14 e 26**, che vanno lette in combinato disposto. Il dovere di competenza comporta che l’avvocato **“non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere**

con adeguata competenza” e che , da un lato, “l’accettazione dell’incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo”, dall’altro che “in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, l’avvocato deve prospettare al cliente di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze”.

Insomma: la complessità di certe materie - certamente tra esse quella giuslavoristica - impone un peculiare, adeguato dovere di competenza, con la relativa “manutenzione” nel tempo, e rende a ciò coerente (e opportuno) il conseguimento della specializzazione, con gli oneri, assai più che gli onori, che ne derivano.

Lo specialista deve essere visto, dai colleghi non specializzati, come **il necessario supporto cui allude l’art. 26 del Cod. Deont.**: non un soggetto che erode spazi di mercato – anzi è un soggetto che dice al mercato che “non” tratta tutto il resto del diritto, che compete ad altri – ma **una risorsa e un lievito di elevazione della cultura specifica e dei diritti che ne costituiscono realtà**. Nel lavoro, si tratta dei diritti fondamentali che stanno alla base delle fonti e muovono le dinamiche sociali.

2) La materia del lavoro ha un secondo risvolto deontologico che accennavo prima e che vorrei trattare: il **rapporto tra esercizio della difesa “per fini di giustizia” (così l’impegno dell’art. 8 LP) e gli specifici condizionamenti che nascono dalla contrapposizione strutturale degli interessi tipici del lavoro**.

I legali che trattano stabilmente ed esclusivamente la materia sono assai spesso in **rapporto convenzionato con le rispettive organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori**; con i patronati o con gli enti previdenziali, con associazioni di tutela di gruppi portatori di interessi collettivi. Le vertenze che discutono dei diritti individuali sono in gran parte pre filtrate o convogliate da quei soggetti collettivi (ad es. gli uffici vertenze

dei sindacati dei lavoratori o le linee guida sull'applicazione di determinati istituti legali o contrattuali che vengono assunte dalle associazioni datoriali). I datoriali hanno spesso clienti che sono colossi economici dotati di proprie politiche circa l'applicazione di norme ed istituti e strategie di gestione del conflitto, collettivo ed individuale, a volte deliberate in centri decisionali extranazionali.

Ne deriva un delicato rapporto tra l'essenziale, doverosa, **indipendenza** – che sia la LP (art. 2), sia il Cod. Deont. (art. 9 e, più specificamente, art. 24, co. 2) pongono tra i principi basilari della professione – e **l'interesse personale del legale** a non fratturare i presupposti della collaborazione con le organizzazioni collettive che indirizzano i clienti o con i datori di lavoro che hanno le proprie politiche del diritto e delle relazioni industriali.

È evidente che la peculiarità ha **un forte impatto anche deontologico**, acuito dalla strumentalità del diritto del lavoro al governo delle dinamiche sociali ed economiche ed alla valenza politica / ideologica delle norme e di chi ne propugna una certa applicazione o un'altra nella realtà dei rapporti concreti.

Credo che il punto sia davvero essenziale per misurare **il ruolo sociale dell'avvocatura**, sia in relazione al funzionamento del sistema giustizia, sia in rapporto all'interesse generale cui la disciplina complessiva ordina la professione.

Nel sistema delineato dalla L. 247/2012, **la difesa dei diritti non è funzione fine a sé stessa ed avulsa dalla finalità pubblica generale, ma ne è strumento**, così come **l'elevata competenza specialistica** di cui parlavo poc'anzi **non è strumento di rapporto con il mercato, ma valore per la collettività ed il cittadino, ben prima che utilità per il "cliente": onere, assai più che onore, per il professionista** che ne sia caratterizzato.

Un avvocato che non sappia tutelare la sua indipendenza dalle pressioni forti che ho detto è un soggetto che fa danno grave al sistema; che ne costituisce una delle ragioni di deviazione e di deriva; che aggrava lo stato già dolente della giustizia; che contribuisce, con l'apporto pesante dell'operatore professionale, al degrado di una giustizia amministrata che non riesce a volte a ricordare le ragioni alte della sua funzione.

Credo allora che **la formulazione dell'art. 23, co. 4 del Cod. Deont.** (*"l'avvocato non deve consigliare azioni (o resistenze, aggiungo io) inutilmente gravose"*) sia troppo **riduttiva** e che le **blandissime sanzioni** che sia lo stesso **art. 23** che il **24 co. 2** (*"l'avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni e condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale"*) connettono alla relativa violazione, ovvero la sola **censura**, siano da rivedere.

Nel **settore del lavoro**, proprio e forse soprattutto in questo settore, **l'indipendenza è un valore basilare**, ben prima che un canone deontologico: a livello personale declino il tema con la convinzione che **il legale debba a sé stesso, alla collettività ed al mercato la massima competenza ed indipendenza** da condizionamenti e ritengo di testimoniare che questi siano **valori anche di utilità concreta**, perché il cittadino apprezza, capisce e premia alla lunga più questi che il servizio strumentale di interessi estranei, neppure sempre utili al singolo.

3) pongo qui l'ultima riflessione che accennavo, circa il **rapporto tra la professione e la giustizia**, ovviamente con l'angolo visuale della mia specializzazione.

Un punto che – inutile nascondere – è letto dalla Politica del momento, ma anche da settori della Magistratura, come il **"problema sociale"**

dell'avvocatura: 240.000 avvocati che amplificano, fomentano, moltiplicano la litigiosità (e quella del lavoro e della previdenza ha numeri davvero inquietanti per quanto sono disparati tra Regioni italiane) per trarre un minimo reddito dalla sproorzionata situazione di concorrenza e di rapporto con la società civile.

Ho trattato il tema con vari Ministri della Giustizia e con esponenti della Magistratura associata in molte circostanze pubbliche e non è un mistero che, ad es., le ripetute riforme, progressivamente restrittive, delle **norme processuali e fiscali sull'accesso alla giustizia** siano state pensate e propugate **come strumento di limitazione dell'eccesso di litigiosità** anche imputabile all'eccessivo numero ed alla spregiudicatezza degli avvocati nella gestione del "diritto di difesa".

Nel **settore del lavoro**, in particolare, le norme sul **contributo unificato** e quelle sulle **spese di lite** (artt. 91 – 92 e 96 cpc) impattano pesantemente sulle peculiarità del sistema e sui primi fruitori della giustizia, che in primo grado sono sempre i lavoratori.

Non è questa la sede per esprimere le **specifiche critiche che ritengo meriti la scelta di politica del diritto** che si va sempre più consolidando: via che intende affrontare **l'incapacità del sistema giustizia di dar risposte efficienti in tempi ragionevoli alla domanda che le viene rivolta attraverso meccanismi illogici, ingiusti** (ad es. sull'ablazione del potere del giudice di apprezzare giusti motivi che, nel peculiare sistema processuale, giustificano la compensazione delle spese) e soprattutto **deliberatamente tesi a scoraggiare la domanda stessa con mezzi fiscali e processuali che fanno leva sulla capacità economica del cittadino**: questo, **nel settore del lavoro**, che tratta il rapporto tra diseguali anzitutto per forza contrattuale e censo, è un fattore di **grave, inaccettabile ingiustizia**, che esaspera un mondo del lavoro già in sofferenza per la lunga crisi che viviamo da troppo tempo.

Credo però che l'avvocatura di settore debba dimostrare di saper mantenere, proprio nella specifica situazione, le funzioni che ho ricordato, di **“garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi”** e di **“garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”**. E allora di fronte alle gravissime ed odiose strettoie censuarie all’accesso alla giustizia, l’avvocatura di settore deve saper **elaborare e gestire una cultura comune della conciliazione, come strumento di equilibrio tra i rispettivi interessi delle parti**: deve saper comporre le controversie, piuttosto che spingere il cittadino ad affrontare costi e rischi che non può assai spesso permettersi di sostenere.

Non ho tempo per soffermarmi sulla brutta pagina della espunzione dalla negoziazione assistita della materia del lavoro in sede di conversione del DL 132/2014 che la comprendeva.

Agi ne sta perorando la reintroduzione e sembra che il Min. Orlando sia intenzionato a appoggiare l’iniziativa.

Ma resta **tra le politiche di AGI** – che non a caso è **un’associazione che accomuna difensori di entrambe le parti** del rapporto – quella di affiancare, all’impegno per una giustizia del lavoro più accessibile e senza filtri per censo o incongrue norme sulle spese di lite, **un articolato sistema di ADR capaci di dar corpo, non meno che come fa la giustizia togata con la giurisdizione, alla difesa ed all’effettività della tutela dei diritti** – effettività fatta anche di congrui tempi e costi.

È una sfida culturale, prima ancora che normativa, che gli avvocati giuslavoristi intendono assumere. **La cultura appunto della conciliazione come strumento prezioso per tutelare al meglio gli interessi della parte assistita, quelli della collettività, quelli del bene prezioso, comune e basilare per una democrazia, ma quantitativamente limitato, della giustizia.**

Ci stiamo lavorando e credo che stiamo operando per dare il miglior senso all'impegno deontologico di una categoria di operatori professionali della giustizia in questo particolare momento.